

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
con sua nota in data 20 ottobre 1915, controreplica al-
le considerazioni fatte dall'Istituto intorno ai crite-
ri che avevano guidato il nostro Consiglio di Amministra-
zione, nell'elaborazione del quadro delle qualifiche,
gradi e stipendi per il personale, ed accenna al funzio-
namento, come ad uno dei pericoli maggiori ravvisati dal
Parlamento per la prospera vita dell'Istituto Nazionale.
E' questo certo un pericolo grave per l'amminti-
strazione di ogni azienda industriale, e ancora più ef-
ficiente per le aziende assicuratrici le quali hanno ve-
rieta, molteplicita e complessita di operazioni da svol-
gere. Deve perciò essere ragione di conforto per l'Ammi-
nistrazione dell'Istituto di potere constatare come con
le deliberazioni adottate, fino ad oggi, e anche con
quelle preordinate a favore del personale, l'azienda
abbia saputo sfuggire a pericolo così grave; ed abbia,
in ogni modo, mantenute attive quelle facoltà di adat-
tamento del costo amministrativo dell'azienda alle risul-
tanze del bilancio. Le quali facoltà consentiranno, in
ogni evenienza, quando il pericolo si ravvisasse appena
incipiente, di ricorrere alle necessarie semplificazioni
ed eliminazioni.

Il criterio rigidamente industriale che guida l'Am-
ministrazione nel segnare le linee generali di ordina-

mento dell'azienda pare tanto più degno di rilievo quan-
do si considerino i compiti, né semplici né liberi da
vincoli, che la legge assegnava all'Istituto Nazionale.
Invece, la nostra azienda per la necessità riconosciute
dal legislatore nel dettare le nuove norme di esercizio
delle assicurazioni sulla durata della vita umana nel
Regno, nasceva non come organismo cui potesse essere
dato libero ordinamento, e al fine dell'esercizio diretto
della produzione di contratti di assicurazioni sulla vi-
ta; ma come azienda che doveva subito porsi in grado
di provvedere alla liquidazione dei portafogli per le
imprese private che desiderassero ritirarsi dal mercato
Italiano, e come organo tecnico e finanziario per la li-
quidazione delle fontinarie, preordinata dal legislatore
con procedure che tendeva a contenere turbamenti di in-
teressi individuali e del mercato finanziario.
Inoltre, giova ricordare che, il congresso stesso
della legge, per le prescrizioni attinenti al periodo
transitorio decennale, faceva sorgere la convenienza,
riconosciuta prima dal Governo e poi anche dal Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto, di assorbire quelle
imprese che volessero trattare la cessione dei loro
portafogli di affari all'Istituto. Si provvedeva, in tal
guisa, ad eliminare forze concorrenti, le quali avrebbero
potuto ritardare lo sviluppo del nuovo Ente e si assicura-

va all'azienda una posizione iniziale forte per capacità industriale e per redditi, ma non scorra, certo, di difficoltà amministrative e tecniche.

Che, anzi, in dipendenza appunto dei legami tra condizioni delle industrie prima della legge 4 aprile 1912 e nuovo assetto della legge stessa determinato, in prescritto all'Istituto che dovesse raccogliere, di preferenza, i propri impiegati nel personale delle imprese private di assicurazioni sulla vita. Né sempre riuscì all'Istituto di scindere nettamente le condizioni di cessione da portafogli da convenienti affidamenti al personale delle aziende cedenti.

Tutto ciò nonostante, e trattasi come ognuno vede di un complesso di circostanze di considerevolissima efficacia, l'Istituto è riuscito a provvedere ai suoi bisogni amministrativi con larghissima parte di personale straordinario retribuito con assegno giornaliero e assunto con cautele tali che permetteranno in qualsiasi momento di deliberarne il licenziamento: mentre mantenere ferme per il personale assunto con carattere di continuità le condizioni essenziali del contratto di lavoro a tempo.

Tra queste è preminente la condizione ratificata in tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernente la non ammissibilità di pretese o diritti da parte degli impiegati, in occasione ed in dipendenza del licenziamento procurato per qualsiasi causa, comprese

quella per la mancata rinnovazione del contratto, salvo la liquidazione del trattamento di quiescenza previsto dal regolamento interno.

Caratteristiche codeste che preserivano alla nostra azienda il carattere industriale, contro ogni pericolo e contro ogni eventuale temporanea deviazione, poiché permettono, in ogni tempo, di proporzionare il costo della Amministrazione all'andamento della produzione e alle risultanze economiche dell'Azienda.

Questo rigido criterio economico che informò sempre l'opera dell'Istituto guidò anche le prime previsioni di costo della organizzazione amministrativa.

Invero, le previsioni di costo dell'Amministrazione furono fatte in base alle disponibilità di margine derivanti dal portafoglio preconstituito, del premi acquisiti per produzione diretta dell'Istituto nel primo esercizio, e in base alla legittima previsione che le dimensioni amministrative dell'Azienda, e il costo quindi, dovessero subire variazioni considerevolmente meno che proporzionali agli incrementi per disponibilità di margine per i successivi aumenti netti di portafoglio, derivanti dalla produzione dell'Istituto nei successivi esercizi.

L'esperienza ha dimostrato che la previsione va realizzata per quanto concerne il relativo consolidamen-

quadro stesso e le cifre risultanti da uno schema di
Il Ministero intravede relazioni tra l'applicazione del
economica del quadro votato dal Consiglio, ~~specie quando~~
~~ed è inessate il giudizio del Ministero sulla portata~~
Comitato Penmenente edal Consiglio di Amministrazione,
sivi * in un certo numero di anni, fu condiziva dal
L'attuazione del nuovo quadro, e per gli aumenti progres-
magiori spese di carattere continuativo derivanti dal-
Del resto, la preoccupazione del Ministero per le
dei redditi patrimoniali dell'azienda.
dipendenze degli aumenti dell'annualità dei premi e
ciascun esercizio, da votarsi dal Consiglio solo in
di spese per il personale con lo stato di previsione di
a carico del Bilancio e la possibilità di aumenti
del Regolamento ~~prevedendo il consolidamento della spesa~~
Consiglio volle farne esplicita sanzione nell'art. 46
La condotta dell'Amministrazione dell'Istituto che il
Ed il criterio economico ha dominato e domina tanto
sumere.
male della vita del Paese lascava legittimamente pre-
denti minime misure di produzione, che un andamento nor-
zionale, non consentirono il verificarsi anche delle pru-
potché gli avvenimenti imprevedibili, di carattere ecce-
disponibilità di margini su maggior volume di portafoglio,
soltanto, per quanto concerne misure di aumenti di
to del costo dell'Amministrazione e si attarda, forse



preventivo per l'esercizio 1915.

Invero, con sua deliberazione in data 15 marzo, il Consiglio, su proposta del Presidente, deliberò che la previsione per spese del personale, compensi al personale straordinario, spese per lavori straordinari, gratificazioni e compensi speciali, in attesa dell'esame del quadro delle qualifiche e del regolamento interno, dovesse conformarsi alle corrispondenti cifre del consumo del 1914.

Il Ministero accenna poi, incidentalmente, ai limiti del contenuto del regolamento interno, limiti che sono segnati nell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione della legge 4 aprile 1912 e 32 e 34 dello Statuto ai quali il Consiglio si è strettamente attenuto.

Tutte quante le considerazioni sopra svolte pensiamo che debbano valere a rassicurare il Comitato ed il Consiglio in ordine alla giustezza dei criteri amministrativi seguiti, ma poiché spetta al Ministero l'approvazione del quadro delle qualifiche, gradine stipendiarie del personale dell'Istituto e poiché il Ministero, nonostante le ampie giustificazioni che della deliberazione del Consiglio vennero date, persiste nel ritenere che il diritto di aumento, in dipendenza di determinati periodi di tempo, non risponde al criterio della legge, e necessario che il Consiglio ritorni per questa parte sulle sue determinazioni.

Decreto del Consiglio d'Amministrazione

in relazione alla mia *Memoria* e *Memoria* *presentata* *in sede* *del* *Consiglio* *il* *15* *marzo* *1915*



Agli impiegati che abbiano prestato lodevole ser-

Art. 43

servizio, compreso l'anno di esperimento.
può essere concesso dopo tre anni dalla assunzione in
titolo 4, anche per i Vice Segretari di seconda classe,
ultima classe e, nel caso di cui nel 1° capoverso dell'ar-
di ultima classe e per gli applicati e le applicate di
Il primo aumento di stipendio per i Vice Segretari
nel grado e nella classe cui l'impiegato appartiene.
prima che sia decorso almeno un quadriennio di permanenza
Gli aumenti di stipendio non possono aver luogo
degli impiegati che abbiano prestato lodevole servizio.
di tempo, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, a favore
nello stesso grado da concedersi a determinati periodi
Direttore Generale, delibera sugli aumenti di stipendio
Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del

Art. 40 (Bis 40-41)

40, 43, 76 e 88 che seguono :
hanno attenzione, sostituendovi quelli recanti i numeri
43, 76, 77 e 88 del regolamento interno con che essi
b) modificando, in conformità, gli articoli 40, 41
rivano ai detti aumenti periodici ;
dell' art. 34 dello Statuto, le avvertenze che si rife-
e degli stipendi presentato dall'Istituto, ai termini
a) eliminando dal quadro delle qualifiche dei gradi

Art. 40 (Bis) 40-41
Art. 43
41, 76, 77, 88
Art. 40
Art. 43



~~Il presente regolamento avrà effetto dal 1° Gennaio 1915, e dalla stessa data, per tutti gli impiegati già in servizio presso l'Istituto, prendono inizio i termini di cui all'art. 40.~~

Art. 88

Le retribuzioni si corrispondono a mese posticipato. zione del lodevole servizio. dalle nomine o dalla promozione, quando ricorra la condiz- e si commessi non prima però che siano decorati tre anni concessi aumenti di paga agli inserienti, agli uscenti, sopra proposta del Direttore Generale, possono essere Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, vato dal Consiglio di Amministrazione. riscono nella misura indicata in apposito quadro, appro- Le retribuzioni del personale di servizio si conte-

~~Art. 76 (sta 76=77)~~

zione, cessa il godimento dell'anno quinquennale. quinquennale, sia promosso al grado immediatamente supe- qualora l'impiegato, dopo aver conseguito l'aumento cui godono. Il in misura non eccedente il 10 % dello stipendio di tale, potrà concedere due aumenti successivi quinquenne di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Gene- pendio più elevato del grado cui appartengono, il Consiglio vizio ed abbiano raggiunto da almeno cinque anni lo sti-



Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
con sua nota in data 20 ottobre 1915, controreplica al-
le considerazioni fatte dall'Istituto intorno ai crite-
ri che avevano guidato il nostro Consiglio di Amministra-
zione, nell'elaborazione del quadro delle qualifiche,
Gradi e stipendi per il personale, ed accenna al funzio-
namento, come ad uno dei pericoli maggiori revivisti dal
Parlamento per la prospera vita dell'Istituto Nazionale.
E' questo certo un pericolo grave per l'ammini-
strazione di ogni azienda industriale, e ancora più ef-
ficace per le aziende assicuratrici le quali hanno ve-
rieta', molteplicita' e complessita' di operazioni da svol-
gere. Deve perciò essere ragione di conforto per l'Ammi-
nistrazione dell'Istituto di potere constatare come con
le deliberazioni adottate, fino ad oggi, e anche con
quelle preordinate a favore del personale, l'azienda
abbia saputo sfuggire a pericolo così grave; ed abbia,
in ogni modo, mantenute attive quelle facoltà di adat-
tamento del costo amministrativo dell'azienda alle risul-
tanze del bilancio: facoltà le quali consentiranno, in
ogni evenienza, quando il pericolo si ravvissasse appena
incipiente, di ricorrere alle necessarie semplificazioni
ed eliminazioni.

Il criterio rigidamente industriale che guida l'Am-
ministrazione nel segnare le linee generali di ordina-

mento dell'azienda pare tanto più degno di rilievo quan-
do si considerino i compiti, né semplici né liberi da
vincoli, che la legge assegnava all'Istituto Nazionale.
Invece, la nostra azienda per le necessità riconosciute
del legislatore nel dettare le nuove norme di esercizio
delle assicurazioni sulla durata della vita umana nel
Regno, nasceva non come organismo cui potesse essere
dato libero ordinamento, e al fine dell'esercizio diretto
della produzione di contratti di assicurazioni sulla vi-
ta: ma come azienda che doveva subito porsi in grado
di provvedere alla liquidazione dei portafogli per le
imprese private che desiderassero ritirarsi dal mercato
italiano, e come organo tecnico e finanziario per la li-
quidazione delle fontinarie, preordinata dal legislatore
con procedura che tendeva a contenere turbamenti di in-
teressi individuali e del mercato finanziario.
Inoltre, giova ricordare che il congegno stesso
della legge, per le prescrizioni attinenti al periodo
transitorio decennale, faceva sorgere la convenienza,
riconosciuta prima dal Governo e poi anche dal Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto, di assorbire quelle
imprese che volessero trattare la cessione dei loro
portafogli di affari all'Istituto. Si provvedeva, in tal
guisa, ad eliminare forze concorrenti, le quali avrebbero
potuto ritardare lo sviluppo del nuovo Ente e si assicurava



va all'azienda una posizione iniziale forte per capacità industriale e per redditi, ma non scorra, certo, di difficoltà amministrative e tecniche.

Che, anzi, in dipendenza appunto del legame tra condizioni delle industrie prima della legge 4 aprile 1912 e nuovo assetto della legge stessa determinato, fu prescritto all'Istituto che dovesse raccogliere, di preferenza, i propri impiegati nel personale delle imprese private di assicurazioni sulla vita. Né sempre riuscì all'Istituto di scindere nettamente le condizioni di cessione del portafoglio da convenienti affidamenti al personale dell'azienda cedenti.

Tutto ciò nonostante, e trattasi come ognuno vede di un complesso di circostanze di considerevolissima efficienza, l'Istituto è riuscito a provvedere ai suoi bisogni amministrativi con larghissima parte di personale straordinario retribuito con assegno giornaliero e assunzioni con cautele tali che permetteranno in qualsiasi momento di deliberarne il licenziamento: mentre mantenne ferme per il personale assunto con carattere di continuità le condizioni essenziali del contratto di lavoro a tempo. Fra queste è preminente la condizione rafforzata in tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernente la non ammissibilità di pretese o diritti da parte degli impiegati, in occasione ed in dipendenza del licenziamento procurato per qualsiasi causa, compresa

lizzandosi per quanto concerne il relativo consolidamen-

L'esperienza ha dimostrato che la previsione va rea-

lizi .

vanti dalla produzione dell'Istituto nei successivi eser-

cizi per i successivi aumenti netti di portafoglio, deri-

proporzionali agli incrementi per disponibilità di mar-

doversero subire variazioni considerevolmente meno che

in amministrative dell'Azienda, e il costo quindi,

zio, e in base alla legittima previsione che le dimensio-

sti per produzione diretta dell'Istituto nel primo esercizio

rivanti dal portafoglio preconstituito, del primo acqui-

furono fatte in base alle disponibilità di margine de-

Invero, le previsioni di costo dell'Amministrazione

sioni di costo della organizzazione amministrativa.

sempre l'opera dell'Istituto Guido anche le prime previ-

Questo rigido criterio economico che informò

risultanze economiche dell'Azienda.

Amministrazione all'andamento della produzione e alle

permettono, in ogni tempo, di proporzionare il costo della

e contro ogni eventuale temporanea deviazione, poiché

azienda il carattere industriale, contro ogni pericolo

Caratteristiche codeste che preserivano alla nostra

dal regolamento interno.

La liquidazione del trattamento di quiescenza previsto

quella per la mancata rinnovazione del contratto, salvo

T. de' signorini

to del costo dell'Amministrazione e si attarda, forse
 soltanto, per quanto concerne misure di aumento di
 disponibilità di margini su maggior volume di portafoglio,
 poiché gli avvenimenti imprevedibili, di carattere ecce-
 zionale, non consentono il verificarsi anche delle pro-
 denti minime misure di produzione, che un andamento nor-
 male della vita del Paese lascerebbe legittimamente pre-
 sumere.

Ha il criterio economico ha dominato e domina tanto
 la condotta dell'Amministrazione dell'Istituto che il
 Consiglio volle farne esplicita sanzione nell'art. 46
 del Regolamento, prevenendo il consolidamento della spesa
 a carico del Bilancio e la possibilità di inconvenienti
 di spese per il personale con lo stato di previsione di
 ciascun esercizio, da votarsi dal Consiglio solo in
 dipendenza degli aumenti dell'annualità dei premi e
 dei redditi patrimoniali dell'azienda.

Del resto, la preoccupazione del Ministero per le
 maggiori spese di carattere continuativo derivanti dal-
 l'attuazione del nuovo quadro, e per gli aumenti progres-
 sivi, in un certo numero di anni, fu condivisa dal
 Comitato Permanente edal Consiglio di Amministrazione

~~ed è inaspettato il giudizio del Ministero sulla portata~~
~~economico del quadro votato dal Consiglio, specie quando~~
~~il Ministero intravede relazioni tra l'applicazione del~~
 quadro stesso e le cifre risultanti da uno schema di

non fondo punto



Programma di lavoro
di S. S. della Affari, di (cont.)

preveduto per l'esercizio 1915.
Invero, con sua deliberazione in data 15 marzo, il Consiglio, su proposta del Presidente, deliberò che la previsione per spesa del personale, compensi al personale straordinario, spese per lavori straordinari, gratificazioni e compensi speciali, in attesa dell'esame del quadro delle qualifiche e del regolamento interno, dovesse conformarsi alle corrispondenti cifre del consuntivo del 1914.
Il Ministero accenna poi, incidentalmente, ai limiti del contenuto del regolamento interno, limiti che sono segnati nell'articolo 4 del Regolamento per l'applicazione dagli articoli 32 e 34 dello statuto ai quali il Consiglio si è strettamente attenuto. *Brevetto*
~~Tutte queste considerazioni sopra scritte pensano~~ *J* ~~che debbano valere e assicurare il Comitato ed il Consiglio in ordine alla giustizia dei criteri amministrativi seguiti, ma poiché spetta al Ministero l'approvazione del quadro delle qualifiche, gradate e stipendi del personale dell'Istituto, e poiché il Ministero, nonostante le ampie giustificazioni che dalla deliberazione del Consiglio vengono date, persiste nel ritenere che il diritto di aumento, in dipendenza di determinati periodi di tempo, non risponde al criterio della Legge, e che è necessario che il Consiglio ritorni per questa parte sulle sue determinazioni.~~ *delib. del Consiglio con motivazione*

1. Chiamata



quingennale, sia promosso al grado immediatamente superiore
Quelora l'impiegato, dopo aver conseguito l'aumento
dono.

in misura non eccedente il 10 % dello stipendio al cui go-
le, potrà concedere due aumenti successivi quinquennali
di Amministrazione, sopra proposta del Direttore Genera-
zio ed abbiano raggiunto da almeno cinque anni lo stipen-
zio ed abbiano prestato lodevole servi-
Agli impiegati che abbiano prestato lodevole servi-

Art. 43

presò l'anno di esperimento.
concesso dopo tre anni dalla assunzione in servizio, com-
anche per i Vice Segretari di seconda classe, può essere
tima classe e, nel caso di cui nel 1° capoverso dell'art. 4,
di ultima classe e per gli applicati e le applicate di 1^a
Il primo aumento di stipendio per i Vice Segretari
grado e nella classe cui l'impiegato appartiene.
ma che sia decorso almeno un quadriennio di permanenza nel
Gli aumenti di stipendio non possono aver luogo pri-
impiegati che abbiano prestato lodevole servizio.
~~tempo, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, a favore degli~~
~~nello stesso grado da concedersi a determinati periodi di~~
Direttore Generale, delibera sugli aumenti di stipendio
Il Consiglio di Amministrazione, sopra proposta del

Art. 40 (già 40 = 41)

art. preparato da Locca, Ubertini e
Vandio (cfr. art. 100 e 101 del
24 XI 1915)
103



Il presente regolamento avrà effetto dal 1° gennaio
 1915, e dalla stessa data, per tutti gli impiegati già in
 servizio presso l'Istituto, prendono inizio i termini di
 cui all'art. 40; fatta eccezione per quelli appartenenti
 al personale maschile che, con l'applicazione del quadro
 non vengano a godere di un miglioramento uguale almeno alla
 differenza fra lo stipendio del grado o della classe alla
 quale sono assegnati e quello del grado o della classe in-
 feriore, per quali i detti termini decorrono dal 1° gennaio
 1915 o dalla data di effettiva assunzione in servizio, se
 questa è avvenuta posteriormente.

Art. 88

Le retribuzioni si corrispondono a mese posticipato.
 del dovuto servizio.
 nomine o dalla promozione, quando ricorra la condizione
 commessi non prima però che siano decorsi tre anni dalla
 cessi aumenti di paga agli inserienti, agli uscieri, e ai
 pra proposta del Direttore Generale, possono essere con-
 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, so-
 Consiglio di Amministrazione.
 no nella misura indicata in apposito quadro, approvato dal
 Le retribuzioni del personale di servizio si conferisco

Art. 76 (gia 76 = 77)

riore, cessa il godimento dell'aumento quinquennale.

104

